



Sommario

R.1	Sospensione dei pagamenti dovuti ad Agenzia Entrate Riscossione	2
R.2	Imposte sui redditi (IRPEF, IRES e IRAP)	5
R.3	Ritenute, contributi previdenziali ed IVA (per titolari di partita IVA)	8
R.4	Contributi previdenziali (INPS e casse professionali)	11
R.5	Tributi locali	14



R

R.1

SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI DOVUTI AD AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE

Link di riferimento

Pagina informativa sul sito:

<https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/Per-saperne-di-piu/covid-19/>

Vademecum:

https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/export/.files/it/Vademecum_covid-19.pdf

Che cosa è

Sospensione dei pagamenti dovuti ad Agenzia Entrate Riscossione, in scadenza dopo l'8 Marzo 2020, e annullamento di debiti anteriori al 2010.

Beneficiari

Tutti i debitori per tributi e altri carichi iscritti a ruolo.

Beneficio economico

Misure previste:

– Pagamento cartelle, avvisi di addebito e accertamento

Sospensione fino al 30 Giugno 2021 del versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento in scadenza a partire dal 8 Marzo 2020.

I pagamenti sospesi dovranno essere effettuati entro il mese successivo alla scadenza del periodo di sospensione e, dunque, entro il 2 Agosto 2021 (perché il 31 Luglio cade di Sabato).

“Rottamazione-ter” - “Saldo e stralcio”

Per i contribuenti che sono in regola con il pagamento delle rate scadute nell'anno 2019 della “Rottamazione-ter”, “Saldo e stralcio” e della “Definizione agevolata delle risorse UE”, il mancato, insufficiente o tardivo pagamento alle relative scadenze delle rate da corrispondere nell'anno 2020, non determina la perdita dei benefici delle misure agevolate se il debitore eseguirà comunque l'integrale versamento delle stesse entro il 31 Luglio 2021.

Per le rate in scadenza nell'anno 2021 fino al 31 Luglio 2021, il pagamento è differito al 30 Novembre 2021

Per il pagamento entro i suddetti nuovi termini di scadenza sono previsti i cinque giorni di tolleranza di cui all'articolo 3, comma 14-bis, del DL n. 119 del 2018.



Rateizzazioni

Per i piani di dilazione già in essere alla data dell'8 marzo 2020 e per le richieste presentate fino al 31 Dicembre 2021, la decadenza del debitore dalle rateizzazioni accordate si determina nel caso di mancato pagamento di dieci rate, anche non consecutive (invece delle cinque rate ordinariamente previste).

Per i contribuenti decaduti dai benefici della Definizione agevolata ("Rottamazione-ter", "Saldo e stralcio" e "Definizione agevolata delle risorse UE"), per mancato, insufficiente o tardivo versamento delle rate scadute nel 2019, è stata introdotta la possibilità di chiedere la rateazione per le somme ancora dovute entro il 31 Dicembre 2021.

Per i piani di rateazione già attivi prima dell'8 Marzo 2020, il pagamento delle rate in scadenza fino al 30 Giugno 2021 è sospeso, e le rate sospese devono essere versate tutte entro il 2 Agosto 2021 (perché il 31 Luglio cade di Sabato); mantengono invece la scadenza originaria le rate scadenti dopo il 30 Giugno 2021.

Per le richieste di rateazione presentate entro il 31 dicembre 2021, viene elevata da 60 mila a 100 mila euro la soglia per ottenere la rateizzazione senza necessità per il contribuente di dover documentare la temporanea situazione di difficoltà

A seguito della presentazione di una richiesta di rateizzazione e al versamento della prima rata, le procedure esecutive in corso si estinguono a condizione che non si sia ancora tenuto l'incanto con esito positivo o non siano già stati assegnati ai creditori i beni pignorati.

Sospensione attività di notifica e pignoramenti

Sospensione fino al 30 Aprile 2021 delle attività di notifica di nuove cartelle e degli altri atti di riscossione.

Sospensione fino al 30 Aprile 2021 dei pignoramenti presso terzi su stipendi o pensioni; fino a tale data le somme oggetto di pignoramento non devono essere sottoposte ad alcun vincolo di indisponibilità ed il soggetto terzo pignorato deve renderle fruibili al debitore; ciò anche in presenza di assegnazione già disposta dal giudice dell'esecuzione.

Cancellazione di Cartelle/Ruoli

- » Il Decreto "sostegni" (D.L. 41/2021) ha previsto la cancellazione dei carichi affidati all'agente della riscossione tra il 2000 ed il 2010, di importo inferiore ad € 5.000: la riscossione di tali importi è sospesa, in attesa del decreto MEF che stabilirà le modalità di cancellazione.

Come fare domanda

La sospensione è automatica e non occorre chiederla.



Normativa di riferimento

- Art. 2 D.L. 9/2020
<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/02/20G00026/sg>
- Art. 62 D.L. 18/2020 (Decreto “Cura Italia”)
https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/export/.files/it/news/GU_DL_18_2020.pdf
- Art. 152-154 D.L. 34/2020 (Decreto “Rilancio”)
https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/export/.files/it/GU_DL_34_2020.pdf
- D.L. 104/2020 (Decreto “Agosto”):
<https://www.cliclavoro.gov.it/Normative/Testo-coordinato-DL-Agosto.pdf>
- D.L. 129/2020
https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/export/.files/it/DL_129_2020.pdf
- D.L. 157/2020
<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/11/30/297/sg/pdf>
- D.L. 41/2021 (decreto “sostegni”):
<https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2021/DL-41-del-22032021.pdf>
- D.L. 73/2021 (“sostegni-bis”): <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/05/25/21G00084/sg>

Informazioni e assistenza

Agenzia Entrate Riscossione:

- Pagina Covid-19 e faq:
Pagina FAQ:
<https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/Per-saperne-di-piu/covid-19/faq-covid/>
- Vademecum:
https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/export/.files/it/Vademecum_covid-19.pdf
- Info Rottamazione-Ter
<https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/#>
- Info Saldo e Stralcio
<https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/Per-saperne-di-piu/definizione-agevolata/saldo-e-stralcio/Le-prossime-scadenze/>
- Informazioni e aggiornamenti scadenze da D.L. 157/2020:
[https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/Per-saperne-di-piu/covid-19/il-decreto-ristoriquater-dl-157-2020/Informazioni su aggiornamenti scadenze da D.L. 129/2020: https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/export/.files/it/DL_129_2020.pdf](https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/Per-saperne-di-piu/covid-19/il-decreto-ristoriquater-dl-157-2020/Informazioni%20su%20aggiornamenti%20scadenze%20da%20D.L.%20129/2020)
- Informazioni su aggiornamenti scadenze da D.L. 104/2020:
<https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/Per-saperne-di-piu/covid-19/il-decreto-agosto-dl-104-2020/>
- comunicato stampa sul D.L. “rilancio”:
https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/export/.files/it/comunicati/032_Com.-st.-Vademecum-DL-Rilancio-21.05.2020.pdf
- » contact center di Agenzia delle entrate-Riscossione, attivo tutti i giorni, 24 ore su 24 e, con



operatore, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle 18.00, al numero unico 06 01 01, sia da telefono fisso che da cellulare (secondo piano tariffario).

– Portale Web – Sportello Digitale:

<https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/servizi/Portale-web-lo-sportello-digitale/>

(aggiornata all'8 aprile 2021 / MS)



R.2 Imposte sui redditi (IRPEF, IRES E IRAP)

Link di riferimento

<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/emergenza-coronavirus>

Che cosa è

Sono state previste una serie di differimenti di scadenze di adempimenti dichiarativi e dei pagamenti delle relative imposte

Beneficiari

- » Le persone fisiche soggette ad Irpef (Imposta sui redditi delle persone fisiche): lavoratori dipendenti, pensionati, lavoratori autonomi, imprenditori e professionisti;
- » le persone giuridiche (società ed enti) soggetti ad IRES (Imposta sui Redditi delle Società);
- » i soggetti Irap (Imposta Regionale Attività Produttive): imprese individuali, società, e professionisti (solo se con organizzazione di impresa e dipendenti) ed enti non commerciali (solo se con dipendenti o collaboratori).

Beneficio economico

- Modalità semplificate di assistenza fiscale per la presentazione dei modelli 730, è stato autorizzato l'invio via mail a CAF e professionisti di deleghe, autocertificazioni e documentazione su redditi ed oneri detraibili e deducibili;
- non sanzionabilità dei pagamenti insufficienti degli acconti per il 2020, nei limiti del 20%, per coloro che decidono di autodeterminare acconti inferiori in prevedendo minori redditi conseguiti nel 2020 rispetto al 2019;
- slittamento calendario dichiarazioni:
 - » il modello 730 potrà essere inviato fino al 30 settembre 2020 (il sostituto di imposta procederà all'effettuazione dei conguagli a credito o a debito il mese successivo alla ricezione della comunicazione da parte dell'Agenzia delle Entrate);
 - » le dichiarazioni annuali IVA possono essere inviate fino al 10 Dicembre 2020 (termine differito dall'art. 1 del D.L. 157/2020);
 - » tutte le altre dichiarazioni annuali (Redditi, Irap) potranno essere inviate fino al 30 Novembre;
 - » tutti gli altri adempimenti, diversi dai pagamenti, aventi scadenza tra l'8 Marzo ed il 31 Maggio, potranno essere validamente effettuati entro il 30 Giugno;
- scadenza versamenti Irpef ed Ires:
- per coloro che presentano la dichiarazione modello Redditi Persone Fisiche o Redditi Persone Giuridiche, al momento è confermata per il pagamento la scadenza al 30 Giugno 2020;



- cancellazione IRAP saldo 2019 e I rata di acconto 2020: i pagamenti, ordinariamente in scadenza a Giugno, non sono dovuti. In particolare, la I rata di acconto per il 2020, ordinariamente pari al 40% dell'importo dovuto, sarà anche esclusa dal calcolo del saldo per il 2020 da pagare nel 2021. (Art. 24 D.L. 34/2020);
 - scadenza versamenti della seconda rata di Acconto di imposte sui redditi ed IRAP 2020
- Il D.L.157/2020 (“Ristori quater”) ha prorogato i termini dei pagamenti ordinariamente in scadenza per il 30 Novembre 2020, che potranno essere eseguiti come segue senza applicazione di sanzioni o interessi:
- » per tutti i contribuenti, al 10 Dicembre 2020;
 - » per i soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione, con volume dei ricavi fino a 50 milioni di Euro nel 2019, e con diminuzione del fatturato di almeno il 33% nel primo semestre del 2020, al 30 Aprile 2021;
 - » la scadenza del 30 Aprile 2021, senza requisiti di fatturato, si applica anche a tutte le attività svolte nelle aree con scenario di massima gravità (“zone rosse”) ed alle attività di ristorazione svolte nelle aree con scenario di elevata gravità (“zone arancioni”) come individuate dalle ordinanze del Ministro della Salute nel mese di Novembre 2020.
- Differimento scadenze versamenti avvisi bonari e comunicazioni.
 - Tutti i versamenti dovuti a seguito del controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni fiscali (comunicazioni, avvisi bonari), aventi scadenza dal 8 Marzo al 31 Maggio 2020, possono essere eseguiti entro il 16 settembre 2020, senza applicazioni di ulteriori sanzioni e interessi, ovvero, in 4 rate mensili di pari importo a partire dal mese di settembre con scadenza il 16 di ogni mese (Art. 144 D.L. 34/2020).
 - Sospensione notifiche di atti.

Gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e di liquidazione, relativi ad atti o imposte per i quali i termini di decadenza, calcolati senza tenere conto della sospensione di cui all'articolo 67, comma 1, scadono tra l'8 marzo ed il 31 dicembre 2020, sono notificati non prima del 1 gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, in deroga agli ordinari termini decadenziali. Tale proroga opera per gli atti emessi (ancorché non notificati) entro il 31 dicembre 2020. (Art. 157 D.L. 34/2020).

Come fare domanda

Tutti i suddetti provvedimenti operano di diritto, senza necessità di fare domanda.

Normativa di riferimento

- D.L. 18/2020
https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/export/.files/it/news/GU_DL_18_2020.pdf
- D.L. 34/2020
https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/export/.files/it/GU_DL_34_2020.pdf
- Agenzia delle Entrate, circolare 11/E del 6 Maggio 2020:
<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2471176/>



[Circolare+Risposte+a+quesiti+dl+18+e+23+Maggio+2020.pdf/16293d39-c5fe-9251-137b-3d297848c690](#)

- D.L. 104/2020 (Decreto “Agosto”):
<https://www.cliclavoro.gov.it/Normative/Testo-coordinato-DL-Agosto.pdf>
- D.L. 129/2020
https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/export/.files/it/DL_129_2020.pdf
- D.L. 157/2020
<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/11/30/297/sg/pdf>

Informazioni e assistenza

- Area Tematica “Emergenza Coronavirus”:
<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/emergenza-coronavirus>
- Contact center Agenzia Entrate:
 - » 800.90.96.96 (da telefono fisso)
 - » 0696668907 (da cellulare)
 - » SMS al 339 99 42 645 per quesiti sintetici

(aggiornata all’1 dicembre 2020 /MS)



R.3 RITENUTE, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA (PER TITOLARI DI PARTITA IVA)

Link di riferimento

<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/emergenza-coronavirus>

Che cosa è

Sospensione dei pagamenti dovuti da titolari di partita IVA. Imprese, ditte individuali, lavoratori autonomi (Artigiani, Commercianti, Professionisti) con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel 2019.

Beneficio

- Differimento dei versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 Marzo 2020:
 - » ritenute alla fonte dei dipendenti;
 - » imposta sul valore aggiunto (IVA);
 - » contributi previdenziali e assistenziali (INPS), e premi per l'assicurazione obbligatoria infortuni (INAIL).
- Differimento dei versamenti di cui sopra che scadono nei mesi di Aprile e Maggio 2020, a condizione che l'impresa o lavoratore autonomo abbia subito una diminuzione di fatturato, rispettivamente nei mesi di Marzo ed Aprile 2020, rispetto ai mesi di Marzo ed Aprile 2019:
 - » del 33%, per i soggetti che nel 2019 hanno conseguito ricavi o compensi inferiori a 50 milioni di euro;
 - » del 50% per i soggetti che nel 2019 hanno conseguito ricavi o compensi superiori;
 - » la sospensione si applica anche per i soggetti che hanno iniziato l'attività dopo il 31 Marzo 2019 e nel 2019 hanno conseguito compensi o ricavi inferiori a € 50 milioni.

Tutti i suddetti versamenti sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 16 Settembre 2020 o in rate mensili fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo e senza interessi, pagabili entro il 16 di ogni mese, fermo restando il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020.

L'art. 13 del D.L. 137/2020 (decreto "Ristori") ha previsto la sospensione dei contributi di competenza del mese di Novembre per le aziende che svolgono le attività di cui alla tabella dei codici ATECO allegata al decreto.

Tali contributi saranno versati in unica soluzione entro il 16 Marzo 2021 o rateizzati fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo, la prima da pagare entro il 16 Marzo 2021.

L'art. 16 dello stesso decreto ha inoltre previsto un esonero contributivo riferito ai contributi INPS

riferiti al mese di Novembre per le aziende delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura. L'INPS emanerà apposita circolare attuativa.

- L'art. 2 del D.L. 157/2020 ha previsto la sospensione dei seguenti pagamenti in scadenza nel mese di Dicembre 2020:
 - » per i soggetti con fatturato fino a 50 milioni di euro nel 2019, e che hanno subito nel primo semestre del 2020 una diminuzione di fatturato di almeno il 33%, i versamenti delle ritenute alla fonte, dell'IVA e dei contributi previdenziali, sono differiti al 16 Marzo 2021 in unica soluzione, ovvero in 4 rate mensili, la prima in scadenza al 16 Marzo 2021, senza applicazione di sanzioni o interessi.
- La sospensione si applica senza i requisiti di fatturato:
 - » ai soggetti che hanno iniziato l'attività successivamente al 30 Novembre 2019;
 - » ai soggetti che esercitano le attività sospese su tutto il territorio nazionale dal DPCM 3 Novembre 2020, ai soggetti che esercitano attività di ristorazione nelle zone "rosse" ed "arancioni" individuate dal D.M. Salute del 26 Novembre 2020, ai soggetti che esercitano attività nelle zone "rosse"

Come fare domanda

Tutte le suddette sospensioni e proroghe operano di diritto, senza necessità di presentare richiesta.

Normativa di riferimento

- Art. 2 D.L. 9/2020
<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/02/20G00026/sg>
- Art. 62 D.L. 18/2020
https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/export/.files/it/news/GU_DL_18_2020.pdf
- Art. 18 D.L. 23/2020
<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/04/08/20G00043/sg>
- Art. 126 D.L. 34/2020
<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/05/19/20G00052/sg>
- D.L. 104/2020 (Decreto "Agosto"):
<https://www.cliclavoro.gov.it/Normative/Testo-coordinato-DL-Agosto.pdf>
- D.L. 129/2020
https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/export/.files/it/DL_129_2020.pdf
- D.L. 157/2020
<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/11/30/297/sg/pdf>
- INPS: Circolare n. 52/2020
- <https://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%2052%20del%2009-04-2020.pdf>



– Agenzia Entrate:

- » Risoluzione 12/E
<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2369968/RIS+sospensione+versamenti+COVID-19+T.pdf>
- » Risoluzione 14/E
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2369968/ris_sospensione_versamenti_COVID19ulteriori_precisazioni.pdf
- » Circolare 9/E 2020
<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2412777/Circolare+n.+9+del+13+Aprile+2020.pdf/f967198a-cc67-95c6-4b02-74f03a065e7e>
- » Circolare 8/E 2020
<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2412777/Circolare+8+Cura+Italia.pdf/dda7007d-5828-754f-99c3-ec090a3152af>
- » circolare 11/E del 6 Maggio 2020:
<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2471176/Circolare+Risposte+a+quesiti+dl+18+e+23+Maggio+2020.pdf/16293d39-c5fe-9251-137b-3d297848c690>

Informazioni e assistenza

- Area Tematica “Emergenza Coronavirus”:
<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/emergenza-coronavirus>
- contact center Agenzia Entrate:
 - » 800.90.96.96 (da telefono fisso)
 - » 0696668907 (da cellulare)
 - » SMS al 339 99 42 645 per quesiti sintetici

(aggiornata 17 novembre 2020 / MS)



R.4 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI (INPS E CASSE PROFESSIONALI)

Normativa di riferimento

1. INPS

Circolare n. 52/2020

<https://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%2052%20del%2009-04-2020.pdf>

circolare n. 59/2020

<https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2059%20del%2016-05-2020.htm>

circolare n. 129/2020 <https://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%20129%20del%2013-11-2020.pdf>

- » Messaggio n. 1754 del 20/04/2020 <https://www.inps.it/MessaggiZIP/Messaggio%20numero%201754%20del%2024-04-2020.pdf>
- » Il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, integrato dal decreto-legge 17 marzo 2020, n.18 (Cura Italia), e dal successivo D.L. 34/2020 (Rilancio) ha disposto il differimento delle scadenze dei versamenti contributivi.
- » L'articolo 61 del D.L. 18/2020 ha disposto la sospensione di tutti i versamenti contributivi aventi scadenza compresa tra l'8 ed il 31 Marzo 2020:
 - *artigiani e commercianti*: nell'intervallo suddetto non sono previste scadenze correnti, pertanto la sospensione non ha effetti;
 - *professionisti iscritti alla gestione separata*: nell'intervallo suddetto non sono previste scadenze correnti, pertanto la sospensione non ha effetti.
 - *datori di lavoro domestici*: la rata relativa al I trimestre 2020, avente scadenza il 10 Aprile, potrà essere versata entro il 30 Giugno.
- » L'articolo 18 del D.L. 23/2020 ha disposto il differimento al 16 settembre 2020 della I rata dei contributi fissi, avente scadenza il 16 Maggio, a condizione che l'impresa o lavoratore autonomo abbia subito una diminuzione di fatturato nel mese di Aprile 2020, rispetto ad Aprile 2019:
 - del 33%, per i soggetti che nel 2019 hanno conseguito ricavi o compensi inferiori a 50 milioni di euro;
 - del 50% per i soggetti che nel 2019 hanno conseguito ricavi o compensi superiori;
 - la sospensione si applica anche per i soggetti che hanno iniziato l'attività dopo il 31 Marzo 2019 e nel 2019 hanno conseguito compensi o ricavi inferiori ad € 50 milioni.
- » L'art. 13 del D.L. 137-2020 (decreto "ristori"), come poi meglio precisato dall'art. 11 del D.L. 149/2020 (decreto "ristori-bis"), ha previsto la sospensione dei contributi INPS in scadenza nel mese di Novembre per Artigiani e Commercianti che svolgono le attività di cui alla tabella dei codici ATECO allegata al decreto. Tali contributi saranno versati in unica soluzione entro il 16 Marzo 2021 o fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo, la prima entro il 16 Marzo 2021, senza sanzioni o interessi (cfr. Circolare INPS n. 129 del 13/11/2020).
- » La legge di Bilancio 2021 (L.178/2020), c. 20 e seguenti ha previsto l'istituzione del Fondo

per l'esonero dai contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti destinato a finanziare l'esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dai professionisti iscritti alle Casse professionali obbligatorie, che abbiano percepito nel periodo d'imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro e abbiano subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell'anno 2020 non inferiore al 33 per cento rispetto a quelli dell'anno 2019.

- » La norma per divenire operativa richiede l'emanazione entro 60 giorni dei decreti ministeriali attuativi.
- » Inoltre la stessa Legge 178/2020, al c. 33, ha prorogato al 31 Dicembre 2021 l'esonero contributivo totale per 24 mesi a favore dei giovani coltivatori diretti ed imprenditori agricoli di età inferiore a 40 anni, già previsto per l'anno 2020.
- D.L. 18/2020
https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/export/files/it/news/GU_DL_18_2020.pdf
- D.L. 23/2020
<https://www.cliclavoro.gov.it/Normative/DL-8-aprile-2020-n23.pdf>
- D.L. 34/2020
https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/export/files/it/GU_DL_34_2020.pdf
- D.L. 104/2020 (Decreto "Agosto");
<https://www.cliclavoro.gov.it/Normative/Testo-coordinato-DL-Agosto.pdf>
- D.L. 129/2020
https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/export/files/it/DL_129_2020.pdf
- D.L. 157/2020
<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/11/30/297/sg/pdf>
- Legge 178/2020: <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/12/30/20G00202/sg>
- INPS, pagina informativa "Coronavirus: le misure dell'INPS":
<https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?sPathID=%3b0%3b&lastMenu=53000&iMenu=1&p4=2>

2. Casse professionali autonome

I Decreti emanati non hanno previsto sospensioni di pagamenti e altre scadenze delle casse professionali autonome; ogni cassa ha autonomamente deciso delle misure a favore degli iscritti, esposti alle conseguenze dell'Emergenza Covid-19.

Si riassumono a seguire le principali misure sinora adottate dalle diverse casse.

- » **CNDCEC** (Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili)
 - sospensione dei pagamenti, ivi compresi i versamenti rateali, sino al 31 ottobre 2020.
- » **CASSA FORENSE** (Avvocati)
 - sospensione fino al 30 settembre 2020 di tutte le scadenze.
- » **CASSA NOTARIATO**
 - sospensione dei pagamenti per il periodo 20 marzo - 26 maggio 2020.



- » **CNPR (Ragionieri)**
 - Rimane invariata la scadenza del 16 aprile ma il pagamento dei contributi previdenziali potrà effettuarsi entro il 31 maggio in unica soluzione ovvero in 5 rate mensili, di cui la prima pagata entro il 31 maggio, senza applicazione di interessi né di sanzioni.
- » **ENPACL (Consulenti del Lavoro)**
 - Tutti i pagamenti, inclusi i piani di rateazione in corso, sono sospesi fino a settembre 2020.
- » **INARCASSA (Ingegneri ed Architetti)**
 - Pagamenti in scadenza al 30 giugno e 30 settembre, possono essere effettuati entro il prossimo 31 dicembre senza nessuna sanzione.
 - Il pagamento delle rate bimestrali dei minimi è sospeso a partire dalla rata di aprile e riprenderà dal 31 agosto. Le rate successive slitteranno, di due mesi in due mesi, fino al 30 aprile 2021.
 - La prima rata della rateizzazione del conguaglio 2018 (pagamento con SDD) è posticipata al 31 luglio 2020. Le rate successive slittano al 30 novembre e al 31 marzo 2021, senza ulteriori aggravii.
 - “Tutti i pagamenti in scadenza dal 1° marzo al 30 giugno sono posticipati al 31 luglio 2020.
- » **CASSA GEOMETRI**
 - Sospensione di tutti i versamenti in scadenza fino a maggio 2020.
- » **ENPAM (Medici)**
 - Rinvio dal 30 aprile al 30 settembre dei termini per il pagamento e conseguente slittamento delle rate successive.
- » **ENPAV (Veterinari)**
 - Sono sospese fino al mese di settembre 2020 tutte le scadenze dei pagamenti e tutte le rateazioni in corso.
- » **ENPAIA (Periti Agrari ed Agrotecnici)**
 - Sospensione del versamento dei contributi con scadenza dall’8 Marzo 2020 al 30 Settembre 2020, e successivo pagamento, senza applicazione di sanzioni o interessi, in un’unica soluzione entro il 25 Ottobre 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dalla medesima data. La domanda per fruire della rateizzazione dovrà essere presentata entro il termine perentorio del 31 Luglio 2020 tramite pec.

(aggiornata all’1 febbraio 2021 / MS)



R.5 TRIBUTI LOCALI

IMU

– Seconda rata IMU 2020

- » L'Art. 9 del D.L. 137/2020 (decreto "Ristori") ha stabilito che non è dovuta la seconda rata IMU dell'anno 2020 per gli immobili direttamente utilizzati dai proprietari per l'esercizio delle attività limitate o sospese dal DPCM del 24/10/2020, distinte dai codici ATECO elencati nell'allegato 1 al D.L. 137-2020 (come integrati dai successivi decreti ristori bis e quater).

– Prima rata IMU 2020

- » Il D.L. 34/2020 (Decreto "Rilancio") ha stabilito la cancellazione del pagamento della I rata IMU (riferita al semestre Gennaio-Giugno 2020) a favore delle imprese operanti nel settore Turistico e ricettivo; l'abolizione si applica esclusivamente per gli immobili classificati nella categoria catastale D/2, ovvero:
 - agriturismi;
 - villaggi turistici;
 - ostelli della gioventù;
 - rifugi di montagna;
 - colonie marine e montane;
 - affittacamere per brevi soggiorni;
 - case e appartamenti per vacanze;
 - bed & breakfast;
 - residence e campeggi.

TIPOLOGIE DI IMMOBILI ESENTI

Gli immobili con le caratteristiche ed utilizzati per le attività specificate dai decreti.

TIPOLOGIE DI IMMOBILI ESCLUSI DALL'ESENZIONE

Sono esclusi gli immobili ad uso abitativo non utilizzati come abitazione principale del proprietario, quelli a disposizione e quelli locati anche con le "locazioni brevi".

REQUISITI PER POTER BENEFICIARE DELLE ESENZIONI, COMUNI A TUTTI I DECRETI:

- » il contribuente deve essere proprietario dell'unità immobiliare utilizzata per svolgere le attività indicate nei decreti;
- » il proprietario dell'immobile deve essere gestore delle attività ivi esercitate, eccezion fatta per gli stabilimenti balneari e immobili in categoria D ad uso fiere e manifestazioni;
- » il codice fiscale del soggetto passivo deve coincidere con il codice fiscale dell'attività svolta.



REQUISITI PER POTER BENEFICIARE DELL'ESENZIONE DELLA SECONDA RATA IMU (decreto Ristori e decreto Ristori bis)

Gli immobili e le relative pertinenze devono essere destinati all'esercizio di attività con specifici codici ATECO, indicati negli allegati 1 del D.L. 137/2020 e 2 del D.L. 149/2020.

COME COMUNICARE IL DIRITTO ALL'ESENZIONE

Ai sensi dell'art. 16 del Regolamento IMU n. 393, per beneficiare dell'esenzione è necessario presentare la Dichiarazione IMU 2020 (scadenza 30/06/2021):

- » indicando i riferimenti catastali dell'immobile per il quale si è usufruito dell'esenzione;
- » barrando la casella esente ed indicando il periodo di esenzione (dall'1/1/2020 se esenti per rata di acconto e saldo, dall'1/7/2020 se esenti per la sola rata di saldo);
- » riportando, nelle annotazioni, la partita IVA ed il codice ATECO dell'attività svolta.

RIFERIMENTI NORMATIVI

- Esenzione prima e seconda rata IMU 2020
 - » art. 177 del decreto “Rilancio” - D.L. 19/05/2020 n. 34, convertito in L. 17/07/2020 n. 77:
https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/export.files/it/GU_DL_34_2020.pdf
 - » art. 78 del decreto “Agosto” - D.L. 14/08/2020, n. 104, convertito in L. 13/10/2020, n. 126:
<https://www.cliclavoro.gov.it/Normative/Testo-coordinato-DL-Agosto.pdf>
- Esenzione seconda rata IMU 2020
 - » art. 9 del decreto “Ristori” - D.L. 28/10/2020, n. 137:
<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/10/28/269/sg/pdf>
 - » art. 5 del decreto “Ristori bis” - D.L. 9/11/2020, n. 149:
<https://www.cliclavoro.gov.it/Normative/DL-9-novembre-2020-n149.pdf>
 - » art. 8 del decreto “Ristori quater” – D.L. 30/11/2020 n.157:
<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/11/30/297/sg/pdf>



Si riporta per sintesi questo utile schema riassuntivo:

COMMA 1	TIPOLOGIA	ESENZIONI ACCONTO IMU 2020 (D.L. 34/2020 ART. 177)	ESENZIONI SALDO IMU 2020 (D.L. 104/2020 ART. 78 COMMA 1) in vigore dal 15/08/2020	ESENZIONI SALDO IMU 2020 (D.L. 137/2020 ART. 9) in vigore dal 29/10/2020	ESENZIONI SALDO IMU 2020 (D.L. 149/2020 ART. 5) in vigore dal 09/11/2020	CONDIZIONI
LETTERA A	Immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali o fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali	Sì	Sì			nessuna
LETTERA B	Immobili rientranti nella categoria catastale D/2 (alberghi e pensioni con fini di lucro)	Sì	Sì			I proprietari devono essere anche gestori dell'attività esercitata
LETTERA B	Immobili degli agriturismi	Sì	Sì			
LETTERA B	Immobili dei villaggi turistici	Sì	Sì			
LETTERA B	Immobili degli ostelli della gioventù	Sì	Sì			
LETTERA B	Immobili di rifugi della montagna	Sì	Sì			
LETTERA B	Immobili delle colonie marine e montane	Sì	Sì			
LETTERA B	Immobili degli affittacamere per brevi soggiorni	Sì	Sì			
LETTERA B	Immobili delle case o appartamenti per vacanze	Sì	Sì			
LETTERA B	Immobili per bed&breakfast	Sì	Sì			
LETTERA B	Immobili dei residence e dei campeggi	Sì	Sì			
LETTERA C	Immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni	NO	Sì			nessuna
LETTERA D	Immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli (esenzione anche per anni 2021 e 2022 subordinata all'autorizzazione della Commissione Europea	NO	Sì			I proprietari devono essere anche gestori dell'attività esercitata
LETTERA E	Immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili	NO	Sì			I proprietari devono essere anche gestori dell'attività esercitata
	Immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività indicate nella tabella di cui all'allegato 1 al D. L. 137/2020	NO		Sì		I proprietari devono essere anche gestori dell'attività esercitata



	Immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività indicate nella tabella di cui all'allegato 2 al D. L. 149/2020 (limitato alle zone ad alto rischio pandemico tra cui Torino)	NO			Sì	I proprietari devono essere anche gestori dell'attività esercitata
--	---	----	--	--	----	--

TRIBUTI LOCALI COMUNALI E REGIONALI

– COSAP (Canone Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche)

È la tassa dovuta al comune per l'occupazione del suolo pubblico per esercitare attività commerciali, disciplinata dall'articolo 1, commi 816 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

- » Roma Capitale, con propria delibera, ha stabilito che, a partire dal 28 Marzo, non è dovuto il pagamento dei Canoni di Occupazione del Suolo Pubblico per l'anno 2020.
- Ha inoltre deciso la sospensione – fino al 30 giugno 2020 – dell'invio di avvisi di accertamento, pagamento e ingiunzioni in materia di IMU, TASI, TARI, Contributo di Soggiorno, COSAP, CIP, Canoni mercatali.
- La legge di conversione del decreto ristori (Legge 176-2020) ha stabilito:
 - » Le imprese di pubblico esercizio, titolari di concessioni ed autorizzazioni di utilizzo del suolo pubblico, anche temporanee, già beneficiarie dell'esonero del pagamento COSAP dal 1/5 al 31/12/2020 previsto dal D.L. 34/2020, sono esonerate anche dal 1/1 al 31/3/2021;
 - » In deroga alle norme ordinarie, A far data dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 marzo 2021, le domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico o di ampliamento delle superfici già concesse sono presentate in via telematica all'ufficio competente dell'ente locale, con allegata la sola planimetria, e senza applicazione dell'imposta di bollo. Sempre in deroga alle norme ordinarie, allo scopo di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse all'emergenza da COVID-19, a far data dal 1° gennaio 2021 e comunque non oltre il 31 marzo 2021, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all'attività, non è subordinata alle autorizzazioni.

Riferimento normativo

- » Legge 176-2020 <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/12/24/319/so/43/sg/pdf>
- Regione Lazio
 - » Tassa Automobilistica (bollo auto): La Giunta Regionale con DGR n. 126 del 31/03/2020, ha disposto la sospensione del pagamento della tassa automobilistica regionale, relativa all'anno tributario 2020, i cui termini di scadenza di pagamento sono compresi tra il 03 marzo 2020 e il 31 maggio 2020, che potevano essere effettuati entro il 30 Giugno 2020, senza applicazione di sanzioni ed interessi.

(aggiornata all'1 febbraio 2021 / MS)